



COMUNE DI CERNOBBIO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 27-03-2021

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di marzo alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione in modalità telematica su piattaforma GoToMeeting.

Risultano:

Monti Matteo	P	Taroni Adriano	P
Briccola Alessandra	P	Tramalloni Fara Roberta	P
Colombo Valter	P	Furgoni Paolo	P
Della Torre Mario	P	Bianchi Emilia	P
Ferradini Maria Angela	P	Saladini Simona	P
Grieci Giovanni	P	Piazza Angela Lucia	P
Oliverio Rossana	P		

Presenti....: 13

Assenti....: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini Dott. Paola.

Il Signor Colombo Valter, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Per l'integrale discussione si rinvia al file audio contenente l'intera registrazione della seduta consiliare del 27/03/2021, depositata agli atti, che viene integralmente trascritta ed inserita nel verbale della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

PRESO ATTO pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, il quale prevede l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 5 per mille e consente al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari all' 1 per mille e consente ai Comuni la sola riduzione fino all'azzeramento;
- il comma 751, il quale fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari all' 1 per mille, con la possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2022, l'esenzione IMU per i fabbricati appartenenti a tale tipologia;
- il comma 753, il quale, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, fissa l'aliquota di base all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e consente ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- il comma 754, il quale prevede che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753, sia pari

all'8,6 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755, in base al quale, in sostituzione alla maggiorazione TASI, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille, con espressa deliberazione del consiglio comunale, fino all'11,4 per mille, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- il comma 780, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi

del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti Locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Cernobbio, corrispondente a C520 o comunque, modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale AGID.

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2021, con la quale, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si dava atto di indirizzo per proporre al Consiglio Comunale di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 per mille;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado, di categoria A, che li utilizzano come abitazione principale, con le proprie pertinenze: 7 per mille;
- aliquota prevista per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il terzo grado, di categoria A, che li utilizzano come abitazione principale, con le proprie pertinenze: 8,4 per mille;
- aliquota prevista per gli fabbricati locati di categoria A, con le relative pertinenze, tutti i fabbricati C non considerati come pertinenze, aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili non considerati nei casi precedenti: 9,3 per mille
- aliquota prevista per gli immobili a disposizione di categoria A e le pertinenze: 11 per mille;
- aliquota per i fabbricati che rientrano nella categoria D: 8,1 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che il decreto relativo a quanto previsto dall' art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, non è ancora stato pubblicato e che anche nella risoluzione del MEF n. 1/2020/DF, era stato specificato che tali nuovi adempimenti avrebbero potuto essere imposti ai Comuni solo in seguito all'adozione del relativo decreto ministeriale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

ATTESO che l'indirizzo politico dell'attuale maggioranza per il 2021, è di mantenere invariate le aliquote dei tributi locali per non aumentare la pressione tributaria e pertanto di confermare tutte le aliquote già vigenti per il 2020;

VISTO il regolamento comunale per la dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.06.2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 9 (consiglieri di maggioranza)

Contrari: n. 4 (consiglieri di minoranza Furgoni, Bianchi, Piazza, Saladini)

Astenuti: n. --

DATO ATTO altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**) per l'anno 2021:
 - Immobili adibiti ad abitazione principale, o assimilati ad essa, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 6 per mille

- 0,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 7,0 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado, di categoria A, che li utilizzano come abitazione principale, con le proprie pertinenze;
- 8,4 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il terzo grado, di categoria A, che li utilizzano come abitazione principale, con le proprie pertinenze;
- 11,00 per mille per gli immobili a disposizione di categoria A e le pertinenze;
- 9,3 per mille per fabbricati locati di categoria A, con le relative pertinenze, tutti i fabbricati C non considerati come pertinenze, aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili non considerati nei casi precedenti;
- 8,1 per mille per i fabbricati che rientrano nella categoria D;

mantenendo l'importo della detrazione per abitazione principale, o assimilati ad essa, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 pari a: € 200,00;

- 3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021;
- 4) di dare atto che, in sostituzione della maggiorazione TASI, l'importo derivante dal superamento dell'aliquota massima, originato dalla somma dell'IMU e della TASI, per gli immobili a disposizione è stato applicato nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
- 5) di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.portalefederalismofiscale.gov.it) in ottemperanza a quanto previsto l'art. 10, comma 4, lettera b, del Decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella legge n° 64 del 06 giugno 2013 e dall'art. 1, comma 767, dalla Legge 160/2019;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Della Torre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione, espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 9 (consiglieri di maggioranza)

Contrari: n. 4 (consiglieri di minoranza Furgoni, Bianchi, Piazza, Saladini)

Astenuti: n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Colombo Valter

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavadini Dott. Paola

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
